



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 128/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **68990** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 28 ottobre 2022, proposto da

V.G., nato a OMISSIS (C.F.OMISSIS) e residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, e con questa elettivamente domiciliato in Palermo presso e nello studio del procuratore in Piazza G. Amendola, 31 C.F. SRG RRT 79R 71G 273Y, giusta procura in calce al ricorso introduttivo - posta elettronica certificata: robertasorgi@pec.it Fax 091.6701157;

-parte ricorrente-

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y; Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) e

dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 **parte resistente -**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 21 marzo 2024, l'avv. Sorgi per

parte ricorrente e l'avv. Elisabetta Violante - in sostituzione degli

avv. ti Norrito e Gramuglia - per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. V. -

già titolare di pensione di reversibilità categoria SOCTPS con

decorrenza giugno 2021 nonché di pensione di vecchiaia VOCPDEL

- chiede il pagamento del rateo di marzo 2022 riferito alla pensione

di reversibilità, a suo dire non accreditato a seguito del mutamento

del proprio codice iban.

Al riguardo, parte ricorrente ha evidenziato di aver diffidato l'INPS

tramite il Patronato Inas Cisl, in data 15.06.2022, non ricevendo

alcun riscontro.

A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha prodotto -oltre a

detta diffida - gli estratti conto dai quali si evincerebbe il mancato

pagamento di detto rateo e, pertanto, ha concluso chiedendo: “-

accertare e dichiarare che il Sig. V. ha presentato richiesta di

riemissione della rata di pensione categoria SOCPTS per il mese di marzo 2022;

- accertare e dichiarare che il Sig. V. non ha avuto accreditata la rata di pensione categoria SOCPTS per il mese di marzo 2022;

- conseguentemente condannare l'Inps ad effettuare il pagamento e/o la riemissione della rata della pensione categoria SOCPTS per il mese di marzo 2022.

Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari.”

II. Con decreto del 16 maggio 2023, comunicato in pari data a parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 19 ottobre 2023 ed il 10 ottobre 2023 parte ricorrente ha depositato prova della notifica alla parte resistente del ricorso - unitamente al decreto di fissazione dell'udienza – avvenuta a mezzo pec l'11 luglio 2023.

Nel corso dell'udienza del 19 ottobre 2023, rilevata la ritualità della notifica è stata dichiarata la contumacia dell'INPS.

In detta occasione, inoltre, questo GUP, con ordinanza a verbale, osservato che a corredo del ricorso è stata prodotta l'istanza presentata in via amministrativa avente ad oggetto la rata del mese di marzo 2022 del trattamento pensionistico VOCTPS n. OMISSIS non risultante tra quelli in godimento del ricorrente, ha onerato parte ricorrente di produrre i provvedimenti di concessione dei trattamenti pensionistici in godimento unitamente al cedolino di marzo 2022 oggetto della richiesta. A tal fine, è stato assegnato il

termine di 30 giorni e fissato l'udienza del 18 gennaio 2024 per la prosecuzione della trattazione.

Parte ricorrente non ha depositato alcun documento.

III. In data 11 gennaio 2024 si è costituito in giudizio l'INPS che, nell'affermare di aver pagato la rata relativa al mese di marzo 2022, ha prodotto il relativo cedolino e l'estratto del cassetto previdenziale. Pertanto, ha chiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

IV. All'udienza del 18 gennaio 2024, l'avv. Sorgi, preso atto della costituzione dell'INPS, ha chiesto che si disponesse un breve rinvio al fine di consentire al proprio assistito di verificare la corrispondenza dei dati forniti da controparte con quelli in suo possesso. L'avv. Sorgi, inoltre, nel comunicare che il proprio assistito non era stato in grado di reperire i provvedimenti concessori dei trattamenti pensionistici in godimento, ha reso noto che il trattamento pensionistico indicato era errato per via di un refuso e, pertanto, ha confermato che i trattamenti pensionistici in godimento del ricorrente riportano i seguenti numeri identificativi finali: 215 e 520. In quella occasione l'avv. Norrito non si è opposta al rinvio e, pertanto, è stata disposta la prosecuzione della trattazione nell'udienza odierna.

V. Nel corso dell'udienza del 21 marzo 2024 l'avv. Sorgi, nel richiamare la produzione già effettuata dell'estratto conto, ha rimarcato come la produzione dei cedolini effettuata dall'INPS non sia sufficiente a dare prova che agli stessi sia effettivamente seguito

il relativo pagamento. Per il resto ha insistito come in ricorso.

L'avv. Violante ha insistito come in atti e, pertanto, sentite le parti

il giudizio è stato posto in decisione.

VI. Nel merito, si precisa che parte ricorrente agisce per ottenere

il pagamento della rata di pensione, relativa al marzo 2022, del

trattamento pensionistico SOCTPS n. finale OMISSIS che,

dall'estratto del cassetto previdenziale, ammonta ad € 537,85.

Tanto precisato, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Dal raffronto tra il cedolino prodotto dall'INPS con l'estratto conto

emerge, infatti, che il rateo di marzo 2022, oggetto del presente

giudizio, per l'importo di € 2.172,24 (composto dall'importo di €

1634,39 relativo al trattamento con finale OMISSIS e dall'importo

di € 537,85 riferito al trattamento con finale OMISSIS) è stato

invero corrisposto sul conto corrente del ricorrente, ancorché in

data 23 febbraio 2022, e quindi anticipatamente rispetto a quanto

avveniva di norma.

Tale valutazione risulta confermata da due considerazioni.

In primo luogo, tutte le successive liquidazioni unitarie riferite ai

due trattamenti pensionistici sono avvenute nei primi giorni del

mese (1.04.22, 2.05.22, 1.06.2022 ecc) e, conseguentemente, è

ragionevole presumere che il pagamento occorso il 23 febbraio

fosse, invero - anche in ragione della diversa durata del mese - un

pagamento anticipato del rateo di marzo 2022.

Inoltre, ad ulteriore conferma, deve considerarsi che detto

ammontare di € 2.172,24 è unico rispetto alle precedenti e

successive liquidazioni, risultando identificabile, ed è perfettamente identico a quanto emerge dal cedolino prodotto dall'INPS.

Parimenti, sebbene esuli dal presente giudizio, risulta ragionevole ritenere che il doppio accredito occorso nel mese di gennaio (20 e 26 gennaio) includesse sostanzialmente anche il rateo di febbraio 2022, ancorché -anche in questo caso – erogato in anticipo rispetto al mese di riferimento.

La documentazione in atti (cedolino ed estratto conto), pertanto, induce questo GUP a ritenere che la richiesta di ri-emissione del rateo di marzo 2022 del trattamento previdenziale SOCTPS n. finale OMISSIS non possa essere accolta in quanto l'INPS ha fornito prova dell'erogazione della stessa rata.

Rilevata l'assenza di difforme richiesta di parte resistente sul punto si ritiene di compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1) respinge il ricorso;

2) compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Giudice Monocratico

